MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE ALL'APPROVVIGIONAMENTO POTABILE

Art. 3

Assistenza tecnica agli agricoltori

Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresi' le esigenze economiche e di produttivita' delle colture.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1989, non più in vigore dal 16 aprile 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile
Estremi	Decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-miglioramento-qualitativo-e-per-la-prevenzione-1989/art-3-assistenza-tecnica-agli-agricoltori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it